

INDICE

INTRODUZIONE Pag. 5
------------------------	----------

CAPO I - INDIRIZZI GENERALI

Art. 1 - Indirizzi generali Pag. 6
Art. 2 - Strumenti urbanistici generali » 6
Art. 3 - Terreni irrigui e ad alta produttività » 6
Art. 4 - Valorizzazione del patrimonio » 6
Art. 5 - Aggregazioni territoriali » 7
Art. 6 - Contrattazione programmata » 7
Art. 7 - Promozione di accordo su livelli occupazionali » 7
Art. 8 - Associazionismo e cooperazione » 7
Art. 9 - Occupazione giovanile e politica attiva del lavoro » 7
Art. 10 - Difesa del suolo » 8

CAPO II - PRINCIPI GENERALI

Art. 11 - Disposizioni generali Pag. 8
Art. 12 - Funzioni » 8
Art. 13 - Rappresentanza della comunità » 9
Art. 14 - Sviluppo sociale, culturale ed economico » 9
Art. 15 - Elementi distintivi: Territorio, Sede comunale,Stemma e Gonfalone » 10
Art. 16 - Albo pretorio ed informazione » 10

CAPO III - ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 17 - Statuto Pag. 10
Art. 18 - Regolamenti » 11
Art. 19 - Adeguamento delle forme normative comunali a leggi sopravvenute » 11
Art. 20 - Ordinanze » 12
Art. 21 - Pubblicità » 12
Art. 22 - Fonti di interpretazione e di applicazione » 12

CAPO IV - ORDINAMENTO

Art. 23 - Riparto competenze. Pag. 13
Art. 24 - Tutela degli interessi della comunità » 13

Art. 25 - Giusto procedimento	»	13
Art. 26 - Deleghe	»	14
Art. 27 - Attività consultiva e di controllo	»	14
Art. 28 - Regolamento dei conflitti di competenza	. Pag.	14
Art. 29 - Consiglio comunale.	»	14
Art. 29 bis - Pari opportunità.	»	15
Art. 29 ter – Presidenza del Consiglio Comunale.	»	15
Art. 30 - Gruppi consiliari	»	15
Art. 31 - Commissioni consiliari	»	16
Art. 32 - Consiglieri	»	16
Art. 33 - Svolgimento lavori consiliari	»	16
Art. 34 - La giunta comunale.	»	17
Art. 35 - Il sindaco	»	18
Art. 36 - Vice-sindaco.	»	19
Art. 37 - Principi strutturali ed organizzativi.	»	20
Art. 38 - Struttura	»	20
Art. 39 - Personale	»	20
Art. 40 - Incompatibilità	»	20
Art. 41 - Funzioni di direzione	»	21
Art. 42 - Segretario comunale	»	21
Art. 43 - Vice-segretario	»	22
Art. 44 - Conferenza dei funzionari responsabili dei servizi	»	22
Art. 45 - Relazioni sindacali	»	23

CAPO V - ATTIVITÀ

Art. 46 - Programmazione	. Pag.	23
Art. 47 - Attività amministrativa	»	23
Art. 48 - Interventi nel procedimento amministrativo	»	24
Art. 49 - Comunicazione dell'inizio del procedimento	»	24
Art. 50 - Accesso agli atti e documenti amministrativi	»	25
Art. 51 - Atti sottratti all'accesso	»	25
Art. 52 - Pareri	»	25
Art. 53 - Attestazione copertura finanziaria	»	25
Art. 54 - Regolamento dei contratti	»	25

Art. 55 - Servizi locali	»	25
Art. 56 - Istituzioni	»	26
Art. 57 - Personale a contratto	»	26
Art. 58 - Nomina, revoca e sfiducia costruttiva degli amministratori delle aziende e delle istituzioni	»	26
Art. 59 - Associazionismo e cooperazione per la gestione dei servizi e delle funzioni	»	27
Art. 60 - Principio di collaborazione	»	27
Art. 61 - Convenzioni	»	27
Art. 62 - Consorzi	»	27
Art. 63 - Unione di comuni	»	28
Art. 64 - Accordi di programma	»	28

CAPO VI - FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE

Art. 65 - Autonomia finanziaria		Pag. 28
Art. 66 - Controllo di gestione	»	29
Art. 67 - Revisore dei conti	»	29
Art. 68 - Regolamento di contabilità	»	29

CAPO VII - PARTECIPAZIONE

Art. 69 - Criterio di individuazione		Pag. 30
Art. 70 - Forme associative e rapporti con il Comune	»	30
Art. 71 - Istanze, interrogazioni e petizioni	»	30
Art. 72 - Proposte	»	31
Art. 73 - Referendum consultivo	»	31
Art. 74 - Efficacia del referendum consultivo	»	31
Art. 75 - Materie escluse	»	31
Art. 76 - Comitato promotore	»	32
Art. 77 - Giudizio di ammissibilità	»	32
Art. 78 - Tutela civica	»	32
Art. 79 - Difensore civico	»	33
Art. 80 - Mezzi e Prerogative	»	33
Art. 81 - Funzioni	»	33
Art. 82 - Rapporti con il Consiglio	»	33

CAPO VIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 83 - Termine per l'adozione dei regolamenti Pag. 34

Art. 84 - » 34

INTRODUZIONE



Nell'accingersi alla predisposizione degli statuti ed alla loro successiva adozione e approvazione è bene partire e tenere conto di alcuni elementi che devono accompagnare in modo permanente il lavoro di definizione statutaria.

Innanzitutto che lo statuto rappresenta uno dei modi di integrazione dei principi posti dalla legge: in tale ambito si evidenzia una identità della disciplina come identità dei principi; ma si evidenzia al tempo stesso, l'ambito di sostanziale diversità di scelte possibili per i diversi comuni in relazione alla diversificazione delle situazioni locali. In questo senso la lettura delle normative va fatta con la piena consapevolezza del ruolo del singolo comune in ordine con le opzioni da compiere con diretto impegno e responsabilità, atteso che tale ruolo non può essere delegato ad altri soggetti.

In proposito va tenuto conto che lo statuto è l'insieme di norme fondamentali il cui contenuto è essenzialmente di scelta politico-amministrativa e non essenzialmente tecnico-giuridico. Ne consegue l'opportunità e la necessità che lo statuto non contenga norme di dettaglio a contenuto regolamentare: il che peraltro rende anche meno complicata l'opera di stesura dello statuto e più significativo il suo contenuto con riferimento alle scelte fondamentali di indirizzo politico-amministrativo cui sono chiamati i comuni e le collettività locali.

Il che, ovviamente, non significa che si possa non tener conto che lo statuto dovrà avere carattere compiuto ed organico dell'ordinamento locale che si intende delineare.

Tale compiutezza, tuttavia sarà data da un complesso di norme con contenuto di "fondamentalità" e non di dettaglio e quindi regolamentare. Siffatta considerazione porta ad escludere, per altro verso, norme senza contenuto giuridico, meramente di intenti, ed a guardare con cautela a norme cosiddette di principio che siano ripetitive di principi che trovano già formulazione nella Costituzione od in altre fonti dell'ordinamento.

Ciò posto, va rilevato che lo statuto offre l'occasione per compiere quelle scelte fondamentali che sia pure per sommaria approssimazione riguardano la stessa forma di governo locale nel senso che, ferma la riserva di legge in ordine alla determinazione ed individuazione degli organi di governo quali il consiglio, la giunta ed il sindaco, resta ampio margine di intervento per raccordare tali organi tra di loro e con le strutture operative nel modo più idoneo e rispondente alle peculiarità dell'ente.

In sostanza per gran parte delle ipotesi statutarie appartiene ai comuni compiere le scelte politico-amministrative più adeguate.

CAPO I INDIRIZZI GENERALI

Art. 1 - INDIRIZZI GENERALI

1. Il comune promuove e persegue una organica politica sovra-comunale di assetto e di utilizzazione del territorio e di sviluppo economico, rispondente alle specifiche caratteristiche e alla vocazione delle zone interne e delle aree rurali e finalizzata all'allargamento della rete imprenditoriale locale e allo sviluppo della massima occupazione.

2. Il comune individua in riferimento alle legge 8.6.1990 n.142 ed alle leggi regionali in materia, procedure e modalità per instaurare rapporti di cooperazione con i comuni limitrofi, con la provincia e con la regione per concorrere alla elaborazione ed alla definizione del piano di assetto territoriale provinciale e dei programmi pluriennali di sviluppo della provincia, nonché alla elaborazione, definizione e revisione dei piani regionali di assetto territoriale e del piano regionale di sviluppo.

Art. 2 - STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

1. La pianificazione urbanistica comunale nel perseguire gli obiettivi del miglior assetto e utilizzazione del territorio in funzione alla sua salvaguardia e sviluppo disciplina in particolare la valorizzazione e la ristrutturazione del centro storico, il consolidamento, il rafforzamento antisismico e il riordino dell'intero abitato.

2. Le scelte per gli insediamenti produttivi, per le infrastrutture civili e le strutture dei servizi, nonché per lo sviluppo dell'edilizia pubblica e privata rispondono alla esigenza primaria di rafforzare il nucleo urbano.

3. Salvo quanto già previsto dalle leggi statali e regionali in materia, il consiglio disciplina in via generale criteri e modalità di predisposizione ed approvazione degli strumenti urbanistici generali al fine di assicurare la partecipazione del consiglio stesso e degli altri organi del comune nonché della comunità alle varie fasi di formazione dei medesimi strumenti urbanistici.

Art. 3 - TERRENI IRRIGUI E AD ALTA PRODUTTIVITÀ

1. I terreni irrigui e quelli ad alta produttività non possono essere destinati ad usi extra-agricoli, se non in via eccezionale e per interventi strettamente necessari alla realizzazione di servizi pubblici e allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica. Le eccezioni devono essere circostanzialmente motivate.

Art. 4 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO

1. Il comune cura la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio boschivo promovendo l'adozione delle moderne tecniche silvicole di coltivazione e di rinnovamento anche ai fini dello sviluppo dell'occupazione e dell'imprenditoria locale.

Art. 5 - AGGREGAZIONI TERRITORIALI

1. Il comune d'intesa con quelli limitrofi e con la provincia, promuove una politica di aggregazione per inserire il suo territorio, anche attraverso le fusioni e le unioni previste dagli artt.11 e 26 della legge 142/90, in una dimensione necessaria allo sviluppo economico, dell'occupazione, dell'imprenditorialità, delle infrastrutture e dei servizi. A questo fine:

a) presenta e definisce con la provincia specifici indirizzi per la determinazione del piano di assetto territoriale provinciale e dei piani pluriennali provinciali di sviluppo.

b) concorre alla predisposizione dei piani regionali di cui al secondo comma dell'art.11 della legge 142/90 per fare adottare e realizzare specifici piani e progetti di sviluppo economico, dell'occupazione, dell'imprenditorialità, delle infrastrutture e dei servizi delle aree territoriali dei comuni che possono essere interessati all'unione o alla fusione, nonché ad altre forme di aggregazione.

Art. 6 - CONTRATTAZIONE PROGRAMMATA

1. Agli accordi di programma previsti dall'art. 27 della legge 142/90, il comune fa seguire la promozione di specifiche forme di contrattazione programmate con le imprese e le loro rappresentanze organizzate al fine di raccordare il programma delle opere e degli interventi della pubblica amministrazione con gli impegni, basati sulla convenienza pubblica e privata, delle imprese singole, associate o organizzate in cooperativa.

2. Degli atti relativi alla contrattazione programmata è assicurata una completa informazione ai cittadini.

Art. 7 - PROMOZIONE DI ACCORDI SU LIVELLI OCCUPAZIONALI

1. Il comune, nel quadro delle sue azioni programmate e degli atti relativi alla contrattazione programmata, promuove intese tra le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali sui livelli di occupazione da rispettare con base minima nelle aziende costruite con il concorso finanziario pubblico. I livelli di occupazione devono corrispondere alla esigenza di eliminare la disoccupazione e di assicurare la funzione sociale e l'efficienza economica e finanziaria dell'impresa.

Art. 8 - ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE

1. Al fine di allargare la base produttiva e di incrementare l'occupazione, il comune promuove e sostiene lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione tra lavoratori, tra imprenditori, tra tecnici.

2. Il regolamento istituisce la consulta della cooperazione dell'associazione e determina le modalità dei suoi scopi e del suo funzionamento.

Art. 9 - OCCUPAZIONE GIOVANILE E POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

1. Il comune, nell'esercizio delle sue funzioni nel settore organico dell'assegnazione e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, considera primariamente il problema dell'occupazione giovanile e svolge iniziative specifiche di politica attiva del lavoro.

2. Il regolamento istituisce la consulta giovanile per l'occupazione e gli sbocchi professionali e ne determina le funzioni.

Art. 10 - DIFESA DEL SUOLO

1. Il comune, interessato direttamente alla difesa del suolo, alla regolazione dei corsi d'acqua, alla difesa e al consolidamento dell'abitato e al trasferimento di alcune sue parti, opera in cooperazione con i comuni della zona ugualmente interessati, con la provincia e con la regione per la programmazione e l'esecuzione degli interventi relativi.

CAPO II PRINCIPI GENERALI



Art. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. La comunità locale e' autonoma.
2. La comunità locale realizza il suo indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto del comune.
3. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, in attuazione dell'art. 128 della Costituzione e di quelle attribuite e delegate, il comune e' soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica. Il rapporto fra il comune, la provincia, la regione e gli altri enti locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.
4. Il comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente statuto.
5. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
6. Il comune realizza i valori espressi dalla comunità con riferimento agli interessi che i cittadini esprimono anche attraverso la collaborazione e la cooperazione con soggetti pubblici e privati; promuove altresì la partecipazione della comunità stessa alla politica.
7. Il comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità.
8. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme dello statuto nonché da regolamenti ed atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.

Art. 12 - FUNZIONI



1. La potestà di governo del comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale.
2. L' esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione ed il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente statuto.
3. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della regione organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.
4. Le funzioni di cui al comma 3 possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla regione le risorse necessario.

Art. 13 - RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITÀ



1. Il comune cura gli interessi della comunità per ciò che attiene all'ambito di rispettiva competenza secondo il proprio ordinamento.
2. Il comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio.
3. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il comune promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2.
4. Il comune emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tener conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di interesse del territorio e della popolazione.
5. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il comune provvede a coordinare l'erogazione di servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.

Art. 14 - SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO



1. Lo sviluppo economico, sociale, culturale nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane e' perseguito attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente statuto, nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel comune.

2. In particolare, il comune cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale, adottando piani di intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione, anche mediante società di incentivo.

3. Il regolamento disciplina le società di incentivo costituite a seconda delle esigenze, nelle forme previste dalle società civilistiche ad esclusione di società di persone, per favorire la nascita e lo sviluppo di attività produttive, agricole, commerciali, turistiche e direzionali.

4. Le società di incentivo a prevalente capitale comunale o misto con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati sono finalizzate ove si ravvisi un interesse generale all'avvio dell'attività e alla loro cessione ai soggetti a favore dei quali la società è stata costituita.

5. Il provvedimento di istituzione dovrà stabilire il sistema di finanziamento, anche nel ricorso al credito, l'oggetto societario, le modalità di cessione delle società e di recupero graduale del capitale investito e l'eventuale partecipazione agli utili.

Art. 15 - ELEMENTI DISTINTIVI: TERRITORIO, SEDE COMUNALE, STEMMA, GONFALONE



1. Il territorio del comune su cui e' insediata la comunità di Lombardore ha una estensione di Km² 12,68 e comprende le seguenti frazioni, nuclei e agglomerati: Molino, Bossole, Beltrama, Poligono, storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio comunale confina con i seguenti comuni: Leini', San Francesco al Campo, Rivarossa, Rivarolo, Bosconero, San Benigno e Volpiano.

3. Il consiglio e la giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale che è ubicata nel centro storico che è il capoluogo. In casi particolari il consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale. Sino a quando il palazzo civico non sarà dotato di una sala consiliare il consiglio comunale si riunisce nell'aula magna delle scuole elementari.

4. La modifica della denominazione delle frazioni e/o borgate o della sede comunale può essere disposta dal consiglio comunale previa consultazione popolare.

5. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome: Comune di Lombardore, e con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 novembre 1970 e registrato alla pagina 70 dell'ufficio araldico il 10 dicembre 1970.

6. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco o da suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. in data 3 novembre 1970.

7. L'uso e la riproduzione dello stemma comunale, sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del comune.

Art. 16 - ALBO PRETORIO ED INFORMAZIONE



1. Le attività del comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2. Nel municipio sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il segretario, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.

3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del comune, sono previste, ubicate in vari punti del territorio comunale, un sufficiente numero di bacheche per l'affissione di provvedimenti, avvisi e quant'altro sottoposto a tale forma di pubblicità. Sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.

CAPO III ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 17 - STATUTO



1. Il comune determina il proprio ordinamento nello statuto nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del comune.

2. Il procedimento per le modifiche allo statuto, così come previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve di norma includere idonee forme di preventiva consultazione popolare.

3. Le modifiche sono sottoposte a referendum nei modi e con le procedure previste per i regolamenti quando ne facciano domanda, almeno il 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

4. Per le modifiche dello statuto, l'iniziativa popolare si esercita con le modalità previste dall'art. 73 del presente statuto.

Art. 18 - REGOLAMENTI



1. Il comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione e indipendenti:

- a) sulla propria organizzazione;
- b) per le materie ad essi demandate dalle leggi e dallo statuto;
- c) per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materia comunque riservata alla legge;
- d) nelle materie in cui esercita funzioni.

2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi a potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.

3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dai regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del consiglio comunale.

5. I regolamenti devono recare la denominazione di "Regolamento".

6. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

7. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di entrata in pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

8. I regolamenti dichiarati urgenti dal consiglio comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.

Art. 19 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Spetta al consiglio deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dall'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla regione e dalla Comunità europea recependo, adeguando ed adattando nel complesso normativo del comune le nuove disposizioni, in particolare modo nelle materie di competenza esclusiva del comune stesso.

2. Le norme devono comunque essere poste nel rispetto dei principi generali contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n.142 e delle disposizioni contenute in altre leggi e nello statuto stesso.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1 hanno natura regolamentare e gli atti e i provvedimenti dell'ente devono essere emanati nel rispetto delle relative disposizioni.

4. Con funzioni di supporto, preparatorie e di consulenza per le finalità di cui ai precedenti commi e' istituita una commissione tecnica composta secondo le previsioni contenute nel regolamento del consiglio che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

Art. 20 - ORDINANZE

1. Il sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Con il regolamento di cui al comma 2 dell'art. 23 poteri di ordinanza ordinaria attuativa possono essere attribuiti al segretario comunale. Tali ordinanze vengono emanate nel rispetto delle direttive del sindaco.

3. La emanazione di ordinanze contingibili e urgenti di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 142/90 devono essere adeguatamente motivate e limitate al tempo in cui permane la necessità.

4. Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate all'albo pretorio per almeno 10 giorni. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.

Art. 21 - PUBBLICITÀ

1. Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze nonché le direttive, i programmi e istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'ente, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazioni di esse, oltre alle forme di pubblicità già espressamente previste dalla legge e dallo statuto, vanno pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse, secondo le modalità del regolamento previsto al comma 3 dell'art. 16.

2. Gli atti di cui al precedente comma dovranno essere accessibili e consultabili da parte di chiunque.

Art. 22 - FONTI DI INTERPRETAZIONE E DI APPLICAZIONE

1. Spetta al consiglio, alla giunta, al sindaco ed al segretario comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione di norme legislative e regolamentari.

2. Nell'ambito delle proprie funzioni compete al segretario emanare circolari e direttive di applicazione di disposizioni di legge statutarie e regolamentari; nell'ambito delle proprie attribuzioni tali atti possono essere altresì emanati dai funzionari responsabili dei servizi.

CAPO IV ORDINAMENTO



Art. 23 - RIPARTO COMPETENZE

1. L'attribuzione delle competenze agli organi dell'ente, ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa, per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate sono disciplinate, nel rispetto della legge 8 giugno 1990, n.142, e delle riserve di legge dalla stessa previste, dalle disposizioni del presente statuto.

2. Salvo le attribuzioni già espressamente previste dalla legge n. 142/90 e dallo statuto, con regolamento di consiglio comunale, da emanarsi entro 12 mesi dall'approvazione dello statuto, sono individuati i provvedimenti anche previsti dalle legislazioni speciali che costituiscono, secondo l'ordinamento del comune, espressione dell'attività di indirizzo e controllo di competenza degli organi elettivi e quelli di gestione riservati al segretario e dai funzionari dell'ente.

3. La qualificazione della natura degli atti fra quelli di indirizzo e di controllo e quelli di gestione è sottoposta a verifica ed alle eventuali modifiche regolamentari che si rendessero necessario con periodicità non inferiore ad un anno da parte del consiglio sulla scorta di apposita relazione della giunta.

4. L'attribuzione di competenza agli organi elettivi monocratici (cioè sindaco ed assessori) viene proposta dalla giunta comunale con propria deliberazione dopo la sua elezione ed approvato dal consiglio comunale nel rispetto di quanto eventualmente previsto nel documento programmatico. Nella deliberazione di cui al presente comma possono essere poste limitazioni alle potestà di delega del sindaco agli assessori.

5. Il riparto delle competenze attribuite al segretario ed ai funzionari definiti dal regolamento di cui al comma 2 è disciplinato dal regolamento di organizzazione dell'ente.

Art. 24 - TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA'



1. Spetta al Sindaco ogni iniziativa anche giurisdizionale per la difesa degli interessi dell'ente e per la resistenza in giudizio.

2. Spetta al sindaco intraprendere ogni azione nei riguardi dei soggetti pubblici o privati che nell'esercizio delle loro competenze abbiano prodotto violazioni di interessi espressi dalla comunità.

Art. 25 - GIUSTO PROCEDIMENTO



1. Le deliberazioni di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale devono rispettare il giusto procedimento così come definito dal comma successivo.

2. Ai sensi del presente statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnico, contabile e di legittimità.

3. Le deliberazioni della Giunta Comunale di cui all'art. 45 comma secondo L. 142/90 sono comunicate ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo pretorio.

Art. 26 - DELEGHE



1. Con esclusione delle competenze direttamente attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 o dallo statuto, con carattere di inderogabilità i soggetti titolari di competenze proprie possono esercitarle conferendo in via generale o speciale la delega.

2. Il conferimento della delega comporta fino alla sua revoca il trasferimento della competenza.

3. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato.

4. Non è consentita la delega fra organi elettivi ed organi burocratici.

5. Tra gli organi elettivi è ammessa delega esclusivamente da parte del sindaco agli assessori ed ai consiglieri comunali, con le limitazioni di cui al presente articolo e di quanto disposto all'ari. 23, comma 4.

Art. 27 - ATTIVITA' CONSULTIVA E DI CONTROLLO



1. L'attività consultiva o di controllo attribuita, in via permanente o temporanea a soggetti del comune, ha la funzione strumentale rispetto all'attività di amministrazione attiva e va esercitata per favorire e migliorare i processi decisionali.

2. L'emanazione di pareri obbligatori e vincolanti costituisce manifestazione del potere di amministrazione attiva e non può comportare l'attribuzione della responsabilità dell'atto ad un altro soggetto. Tale tipo di potestà consultiva e' attribuita solo ai soggetti ai quali in base all'ordinamento comunale è consentito il trasferimento delle competenze in materia.

Art. 28 - REGOLAMETO DEI CONFLITTI DI COMPETENZA



1. I conflitti di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali sorti tra funzionari responsabili dei servizi, sono decisi con provvedimento del segretario comunale.

2. Ove il conflitto di competenza riguardi anche il segretario comunale esso viene risolto dal Sindaco.

3. Spetta al consiglio comunale, anche avvalendosi di apposita commissione all'uopo individuata, la risoluzione dei conflitti di competenza tra gli organi elettivi e quelli burocratici.

I conflitti di competenza tra gli organi elettivi monocratici sono risolti dalla giunta comunale.

4. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decidente, il quale assumerà la propria determinazione sentite tutte le parti coinvolte.

Art. 29 - CONSIGLIO COMUNALE



1. Il consiglio comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo.

2. Il consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'ente.

3. Ove agli atti di cui al precedente comma il consiglio attribuisca valore di direttiva, l'attività degli organi dell'ente dovrà uniformarsi ai contenuti degli atti stessi potendosi discostare per il miglior perseguimento dell'interesse dell'ente con adeguate motivazioni.

4. Indirizza altresì l'attività dell'ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo, negoziale e gestionale. Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del consiglio.

5. Negli atti fondamentali non possono essere ricomprese determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio e gli stessi devono corrispondere alla funzione di indirizzo e di controllo per contenuti non già previsti in atti fondamentali e che non siano di mera esecuzione e che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.

6. Per l'esercizio delle attività di controllo dell'attività dell'ente il regolamento disciplinerà le modalità di esame e controllo dei consuntivi, delle relazioni della giunta e del revisore, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, le interrogazioni e le interpellanze, le indagini conoscitive che prevedono altresì l'audizione degli organi elettivi monocratici e, previa intesa con il sindaco,

del segretario e dei funzionari responsabili del servizio. Con apposita deliberazione il consiglio può procedere ad inchieste nominando apposita commissione.

7. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, Aziende ed istituzioni e provvede alla nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge.

8. Sono inserite all'ordine del giorno le proposte di iniziativa dei singoli consiglieri su cui il consiglio si sia pronunciato su proposta della giunta nella prima seduta successiva alla loro presentazione.

9. Il Consiglio Comunale esercita la potestà di autorganizzazione per mezzo degli istituti e secondo le modalità determinate da apposito regolamento.

10. Il voto del C.C. contrario ad una proposta del Sindaco non comporta le dimissioni dello stesso.

Art. 29 bis - PARI OPPORTUNITA'

1. Nelle proprie scelte programmatiche e nelle fasi organizzative e di attuazione dell'attività amministrativa, il Consiglio Comunale opera per la piena attuazione del principio di pari opportunità fra uomo e donna.

2. Il principio della pari opportunità trova attuazione, assegnando un terzo di posti alle donne nelle Commissioni permanenti, temporali, speciali, nonché negli enti, nelle Aziende e nelle istituzioni in cui il Comune ha i propri rappresentanti, fermo restando il principio di cui all'ari. 8 lett. d) del D.LGS 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere motivata.

Art. 29 ter – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta, dopo la convalida degli eletti, procede all'elezione, nel proprio seno, del Presidente che dura in carica sino alla scadenza "ex lege" del Consiglio Comunale ed è rieleggibile.

2. L'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti. Qualora nessun candidato ottiene la suddetta maggioranza, nella seconda votazione, da tenersi nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

3. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dai regolamenti; garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale; riceve le mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al Consiglio.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi, può essere revocato su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei componenti. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni dalla sua presentazione. La stessa si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, espresso in forma palese.

5. Il Presidente non può presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che lo riguarda.

Art. 30 - GRUPPI CONSILIARI

1. Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei capigruppo, nonché l'istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 31 - COMMISSIONI CONSILIARI



1. Sono istituite, in seno al consiglio comunale le commissioni permanenti con funzioni referenti, di controllo ed eventualmente consultive secondo le previsioni del regolamento.
2. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.
3. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.
4. Il regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee e speciali.
5. Nei casi contemplati nel regolamento le commissioni di cui ai precedenti commi possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utile all'attività consiliare avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati.

Art. 32 - CONSIGLIERI



1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
2. Le modalità di iniziativa e di accesso del consigliere sono disciplinate dal regolamento.
3. Gli organi elettivi nell'esercizio delle proprie competenze possono attribuire ai consiglieri comunali mansioni e compiti ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione di provvedimento.
4. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti assumerà la funzione il più anziano di età.
5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 33 - SVOLGIMENTO LAVORI CONSILIARI



1. Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal regolamento soltanto in relazione alla esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di persone e gruppi.
2. Le votazioni hanno luogo in forma palese. Fanno eccezione quelle deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta; per le quali le votazioni vanno svolte a scrutinio segreto.
3. Salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei presenti.
4. Nel caso di nomine il regolamento del consiglio disciplina le modalità di votazione per assicurare la rappresentanza della minoranza.
5. Le sessioni ordinarie sono quelle in cui si approvano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
6. Il segretario comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell'ente, la verbalizzazione delle sedute: ove il segretario comunale sia obbligato a non partecipare, è sostituito da un consigliere nominato dal presidente. I verbali sono sottoscritti dal presidente, dal segretario comunale e dal consigliere anziano.

Art. 34 - LA GIUNTA COMUNALE



1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da n. 2 Assessori.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, assicurando la presenza di ambo i sessi e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alle proposte degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore. Non possono far parte della Giunta il coniugo, gli ascendenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
5. La giunta è presieduta dal sindaco, il quale coordina e promuove l'attività degli assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio e l'attività propositiva nei confronti del consiglio stesso.
6. Per la validità delle adunanze e' richiesta la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui è stabilita una maggioranza speciale.
7. La giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare la modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.
8. In caso di rinnovo del Consiglio la Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del Sindaco.
9. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
10. Nel quadro degli indirizzi e in attuazione degli atti fondamentali del consiglio la giunta svolge le funzioni di propria competenza concernenti l'attività gestionale con provvedimenti deliberativi generali di indirizzo. Tali deliberazioni indicano lo scopo che si persegue o il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali cui dovranno attenersi gli altri organi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
11. Tutte le attività non espressamente e puntualmente determinate nella deliberazione generale di indirizzo della giunta costituiscono attività di gestione amministrativa riservate al segretario ed ai funzionari secondo le rispettive competenze.
12. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal sindaco, dal segretario e dall'assessore anziano.
13. Il voto del C.C. contrario ad una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

Art. 35 - IL SINDACO



1. Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
5. Nelle attribuzioni amministrative il sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'ente;

- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa dell'ente;
 - e) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa de singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
 - e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f) ha facoltà di delega;
 - g) promuove ed assume iniziativa per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
 - h) convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - i) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - l) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge generalmente assegna alla competenza del comune;
 - m) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - n) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnato dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale;
 - o) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentito il parere della giunta;
 - p) fa pervenire all'Ufficio del Segretario Comunale ed al Vicesindaco l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta e si proceda allo scioglimento del Consiglio;
 - q) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi, quando manchi nel comune una figura "direttiva", ausiliaria del segretario rogante.
 - r) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, Aziende ed Istituzioni.
6. Nelle attribuzioni di vigilanza il sindaco:
- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
 - e) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
 - e) collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
 - f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi della giunta.
7. Nelle attribuzioni di organizzazione il sindaco:
- a) dispone la convocazione del Consiglio Comunale, stabilendone gli argomenti all'Ordine del Giorno delle sedute, e lo presiede ai sensi del Regolamento, nel caso in cui non sia stato nominato il Presidente del Consiglio;
 - b) provvede alla convocazione del consiglio comunale quando la richiesta e' formulata da 1/5 dei consiglieri;
 - e) convoca e presiede la conferenza dei capi-gruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;
 - d) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici a partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previste dalla legge;
 - e) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione della giunta e la presiede;

f) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori ed a consiglieri comunali;

g) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori o al segretario comunale;

h) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio comunale nel caso non sia stato nominato il Presidente del Consiglio;

8. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza dei componenti;

9. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnanti e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

Art. 36 - VICE-SINDACO

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco, che lo sostituisce nell'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'ari. 15 comma 4-bis della Legge 19/3/1990 n. 55 come modificato dall'ari. 1 della L.18/1/1992 N. 16.

2. In caso di assenza e impedimento del Sindaco o del Vicesindaco, le funzioni sostitutive vengono esercitate dall'altro Assessore.

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed all'altro Assessore deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli Organi previsti dalla Legge.

Art. 37 - PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetto-obiettivo e per programmi;

b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

e) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia gestionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 38 - STRUTTURA

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 39 - PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualifica professionale e la responsabilità dei dipendenti.

2. La disciplina del personale e' riservata agli atti normativi dell'ente e danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativa e funzionale;
- b) dotazione organica;
- e) modalità di assunzione e cessazione del servizio;
- d) diritti-doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
- f) trattamento economico.

Art. 40 - INCOMPATIBILITA'



1. Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possono far sorgere un conflitto di interesse con l'ente.

2. Lo svolgimento di attività lavorativa e' autorizzato, secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.

Art. 41 - FUNZIONI DI DIREZIONE



1. A prescindere dalla qualifica direttiva o dirigenziale, esercita funzioni di direzione il soggetto cui sia demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività dell'ente.

2. Ad ogni funzionario cui sono attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, personale e mezzi allo stesso demandati.

3. La funzione di direzione comporta la emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, e quant'altro risultato necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'ente a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.

4. Le funzioni di direzione delle sfere di competenza funzionalmente sottordinate si esercitano attraverso il responsabile delle stesse.

5. Per ogni servizio, attività, progetto e programma va individuato il soggetto responsabile del perseguimento degli obiettivi definito "centro di imputazione".

6. Il centro di imputazione e' responsabile della complessiva conduzione dell'attività ed ha poteri di controllo, iniziativa, impulso ed indirizzo in ordine a tutte le questioni afferenti la stessa. Anche i soggetti che per l'ente svolgono funzioni ed attività in dipendenza di un rapporto di natura pubblica o privata devono collaborare, secondo le rispettive competenze, al migliore perseguimento dell'obiettivo attribuito al centro di imputazione.

Art. 42 - SEGRETARIO COMUNALE



1. Al segretario comunale spettano le funzioni di direzione, vigilanza, coordinamento, collaborazione e garanzia attribuite dalla legge, nonché quelle stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.

2. L'attribuzione delle competenze di cui all'art.51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché quelle di cui agli artt.23, comma 2 e 34, comma 11, del presente statuto al segretario deve essere attuata nel rispetto delle esigenze di razionalità, buon andamento degli uffici e dei servizi nonché delle qualifiche dei dipendenti e del ruolo e delle funzioni di alta direzione del segretario.

3. Al segretario sono attribuite le competenze di cui alla legge 142 del 1990 secondo le previsioni del presente statuto e dei regolamenti dell'ente.

4. Allo stesso in attuazione dell'art. 51 della legge 142/1990 sono attribuite:

a) la direzione degli uffici e dei servizi e cioè le competenze all'utilizzo delle risorse umane e materiali secondo i criteri del presente statuto ed i principi di cui all'art.39;

b) le procedure per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione dei dipendenti dell'ente e la presidenza delle relative commissioni;

e) la procedura per l'espletamento delle gare di appalto e la presidenza delle stesse gare;

d) la gestione amministrativa dell'attività dell'ente;

5. Per l'esercizio della sua funzione il segretario adotta gli atti ed i provvedimenti anche a rilevanza esterna.

6. Il segretario coordina l'attività dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi prevalentemente attraverso la conferenza permanente di cui all'art.42.

7. A richiesta degli organi collegiali dell'ente o di propria iniziativa ogni volta lo ritenga opportuno il segretario svolge attività di coordinamento individuando modalità, criteri e procedure per assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei programmi dell'ente, verificandone lo stato di realizzazione.

8. Il segretario adotta tutti gli atti ed i provvedimenti necessari a garantire la corretta istruttoria delle deliberazioni e la loro attuazione.

9. Oltre ad adottare i provvedimenti di cui ha la diretta competenza, promuove e controlla l'adozione degli atti e dei provvedimenti attribuiti alle competenze dei dipendenti dell'ente.

10. Per assicurare comunque l'istruttoria e l'attuazione delle deliberazioni il segretario deve adottare tutti gli atti necessari di indirizzo, impulso, organizzazione e sostitutivi.

11. Per l'attuazione degli altri provvedimenti il segretario esercita funzioni di indirizzo, organizzative, di coordinamento e controllo.

12. Spetta al segretario l'adozione degli atti e dei provvedimenti a rilevanza esterna per l'esplicazione delle proprie competenze.

Art. 43 - VICE-SEGRETARIO

1. Al fine di coadiuvare il segretario comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto viene prevista la figura del vice-segretario.

2. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del segretario, il vice-segretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza nei modi previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.

3. Il regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto nel rispetto del principio del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera del segretario comunale.

Art. 44 - CONFERENZA DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Per un miglior esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative per favorire l'attività dei progetti e programmi è istituita la conferenza permanente dei funzionari responsabili dei servizi presieduta e diretta dal segretario comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.

2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il segretario e per i funzionari responsabili dei servizi alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.

3. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

Art. 45 - RELAZIONI SINDACALI

1. Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono applicati con provvedimento degli organi competenti dell'ente previa deliberazione del consiglio comunale ove occorre procedere a variazioni del bilancio.

2. Le disposizioni degli accordi di cui al primo comma in materie riservate alla potestà normativa del comune vengono sottoposte all'esame del consiglio per le conseguenti determinazioni anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 dello statuto.

3. Gli accordi in sede decentrata conclusi con le organizzazioni sindacali nelle materie in cui espressamente la legge o i regolamenti dell'ente lo prevedano devono riguardare la disciplina generale dell'istituto e sono approvati con provvedimento consiliare che deve contestualmente provvedere alle eventuali modifiche della normativa dell'ente.

CAPO V ATTIVITA'



Art. 46 - PROGRAMMAZIONE

1. La relazione previsionale e programmatica contiene la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.

2. Costituiscono allegati al piano di cui al primo comma: il programma pluriennale degli investimenti, il bilancio di previsione annuale,!! piano occupazionale, il piano dei servizi, il programma pluriennale di attuazione, i programmi connessi agli strumenti di pianificazione commerciale ed ogni altro programma previsto dalla normativa dell'ente.

3. I piani ed i programmi anche di settore e di durata temporale devono essere annualmente adeguati alle previsioni della relazione previsionale e programmatica.

4. La relazione previsionale e programmatica è approvata o adeguata prima dell'approvazione del bilancio di previsione annuale. Nella medesima seduta sono approvati o adeguati altri strumenti di programmazione.

Art. 47 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA



1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati all'ordinamento del comune. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità ed efficacia, il comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli pubblici o privati, ammessi nell'ordinamento e che non siano espressamente vietati dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.

2. L'attività amministrativa deve rispettare i principi dell'economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità e le procedure determinate nei regolamenti comunali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dei criteri di cui al presente articolo.

3. Ove non espressamente previsto dalle norme che disciplinano il procedimento, pareri, autorizzazioni, nulla-osta ed atti comunemente denominati, non possono essere acquisiti se non con adeguata motivazione.

4. Il soggetto cui è attribuita la responsabilità istruttoria esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per la celere conclusione del procedimento.

5. Nei procedimenti che prevedono dichiarazioni di cui il privato si assume la responsabilità, non è possibile subordinare l'emissione dell'atto o del provvedimento all'accertamento o verifica della veridicità della dichiarazione.

6. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, regolamenti governativi e comunali, di silenzio-assenso e di inizio attività su denuncia dell'interessato o senza atto di assenso comunque denominato, i provvedimenti si concludono con provvedimento espresso e adeguatamente motivato emanato dall'organo competente entro il termine previsto per il tipo di procedimento stesso dell'ordinamento del comune. In assenza di esplicita previsione è di trenta giorni.

Art. 48 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO



1. Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi, ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.

2. I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimento con memorie, scritti o documenti, che debbono essere valutati quando attinenti ad interessi comunque coinvolti. Hanno altresì diritto di essere, ove possibile, informalmente sentiti dagli organi competenti.

3. Il regolamento disciplinerà le modalità ed i termini dell'intervento, nonché le loro relazioni con il termine finale per l'emanazione del provvedimento.

4. Il soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 49 - COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO



1. L'avvio di ogni procedimento amministrativo è comunicato, contestualmente all'emanazione dell'atto di impulso o alla ricezione dello stesso, ai diretti interessati e a quelli cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento, quando siano facilmente individuabili.

2. Ove sia possibile il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere comunicati. Il responsabile del procedimento tenuto ad effettuare la comunicazione valuta, altresì, in riferimento al singolo procedimento, se ci siano altri interessati alla comunicazione.

3. Nei casi di urgenza o nei casi in cui il destinatario o coloro che possano subire un pregiudizio dal provvedimento, non siano individuati o facilmente individuabili, il responsabile può, con adeguata motivazione, prescindere dalla comunicazione.

Art. 50 - ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI



1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici.

2. Tutti i cittadini possono accedere a tutti gli atti e documenti amministrativi, comunque formati, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, ed estrarne copia.

3. Gli atti esclusi dall'accesso da regolamenti statali o comunali per motivi di garanzia della riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese, sono accessibili a coloro che debbono prenderne visione per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

Art. 51 - ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO



1. Il regolamento comunale individua per categorie, gli atti amministrativi e documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla riservatezza e determina il tempo della inaccessibilità.

2. Il sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti, per motivi attinenti alla riservatezza delle persone, gruppi o imprese, atti o documenti non sottratti all'accesso.

Art. 52 - PARERI



1. I pareri tecnico, contabile e di legittimità costituiscono un apporto collaborativo necessario all'attività deliberativa.

2. Il parere sfavorevole deve indicare, dove possibile, i diversi strumenti e modalità dell'azione amministrativa che possono far conseguire all'amministrazione gli obiettivi che intendeva perseguire.

Art. 53 - ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

1. I provvedimenti sia di organi collegiali che individuali comportanti impegni di spesa non possono essere adottati senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dei servizi finanziari. Senza tale attestazione l'atto è nullo.

Art. 54 - REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

1. Il comune disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento nel rispetto delle norme di cui al comma 2 dell'art. 18.

Art. 55 - I SERVIZI LOCALI

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra l'affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale pubblico.

4. Per gli altri atti la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associativa mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Il piano dei servizi costituisce un allegato alla relazione previsionale e programmatica.

Art. 56 - ISTITUZIONI

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo precedente, il comune costituisce con atto motivato le istituzioni demandandone la disciplina ad apposito regolamento che dovrà comunque prevedere, oltre alla dotazione dei beni e personale, la struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte dei competenti organi dell'ente, le modalità di indirizzo da parte del consiglio comunale.

Art. 57 - PERSONALE A CONTRATTO

1. Esclusivamente per la gestione dei servizi ricompresi nel piano di cui al primo comma dell'art. 55, il comune per le qualifiche apicali o di alta specializzazione può ricorrere a contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.

2. Per le istituzioni e le aziende speciali la copertura dei posti con i contratti di cui al precedente comma può essere attuata per tutto il personale dipendente.

Art. 58 - NOMINA REVOCA E MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI

1. La nomina degli amministratori delle aziende e istituzioni comunali avviene, sulla base di un documento programmatico proposto dalla giunta ovvero da 1/5 dei consiglieri contenente la lista

dei candidati a componenti del consiglio di amministrazione ed a presidente scelti al di fuori del consiglio ed in possesso di comprovate esperienze amministrative desumibili dal curriculum dei candidati.

2. La nomina del direttore delle aziende e delle istituzioni e' disposta dalla giunta previo concorso pubblico, ovvero avvalendosi degli istituti di cui al comma 1 dell'art. 55 o dei dipendenti dell'ente.

3. La revoca del direttore può essere disposta, con deliberazione del consiglio e previa contestazione degli addebiti assicurando il diritto di controdeduzione, su proposta della giunta unitamente al parere del segretario comunale, per gravi e persistenti motivi di inefficienza, di incompatibilità o per gravi e ripetute violazioni o inadempienze ai doveri di ufficio.

4. Alla sostituzione del presidente e dei singoli componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali dimissionari, revocati dal consiglio su proposta della giunta o cessati dalla carica per altra causa provvede nella stessa seduta il consiglio, su proposta della giunta.

5.1 consiglieri di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali cessano dalla carica a seguito di approvazione a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri o proposta della giunta contenente la lista dei nuovi amministratori e le nuove linee programmatiche.

Art. 59 - ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il sistema dei rapporti con gli altri comuni e la provincia dovrà essere sviluppato e valorizzato utilizzando e promuovendo le forme associative più idonee, tra quelle previste dalla legge, all'esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire.

Art. 60 - PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE

1. L'attività' dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 61 - CONVENZIONI

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 62 - CONSORZI

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, può promuovere la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative dei servizi stessi, previsto dall'articolato precedente.

2. La convenzione oltre il contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art.61, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 63 - UNIONE DI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente art.60 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale,ove sussistano le condizioni, può costituire nelle forme e con le modalità previste dalla legge, unione di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficaci alla collettività.

Art. 64 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il comune per la realizzazione delle opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo oltre alle attività perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessario alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quale il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

e) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

CAPO VI - FINANZA CONTABILITA' E REVISIONE

Art. 65 - AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge,il comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum"o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

4. Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.

5. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

Art. 66 - CONTROLLO DI GESTIONE

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sull'efficacia dell'azione del comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi e obiettivi.

2. Il consiglio comunale conosce l'andamento della gestione finanziaria ed economica del comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla giunta, al revisore dei conti, al segretario ed ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.

Art. 67 - REVISORE DEI CONTI

1. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio del revisore dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e di cooperazione tra gli organi politici e burocratici del comune ed il revisore.

2. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo al revisore, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci revisori delle società per azioni.

Art. 68 - REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

1. Il comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

CAPO VII PARTECIPAZIONE

Art. 69 - CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE

1. Ai sensi del presente statuto, in mancanza di diversa ed esplicita indicazione, si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza di servizi. Ai cittadini residenti che abbiano superato i 16 anni di età, viene rilasciato un documento che abilita all'esercizio dei diritti di cui al presente capo. Il medesimo documento viene rilasciato su richiesta ai soggetti che abbiano un rapporto qualificato con il territorio comunale.

Art. 70 - FORME ASSOCIATIVE E RAPPORTI CON IL COMUNE

1. Per favorire lo sviluppo dei rapporti tra i cittadini e le forme di solidarietà, agli organismi associativi operanti nel comune ed iscritti all'albo vengono assicurati vantaggi economici diretti ed indiretti secondo le modalità ed i criteri che saranno contenuti in apposite norme regolamentari.

2. E' istituito un albo in cui vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel comune.

3. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati: le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.

4. La valorizzazione delle libere forme associative può essere altresì favorita attraverso idonee forme di partecipazione all'amministrazione locale.

5. L'apposito regolamento dovrà prevedere organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, per garantire nel rispetto delle responsabilità istituzionali degli organi dell'ente la rappresentanza degli interessi collettivi e il confronto tra le diverse istanze.

6. Gli organismi di partecipazione possono esprimersi con risoluzioni su cui gli organi competenti hanno obblighi di pronuncia.

7. Può essere altresì prevista per gli stessi attività consultiva secondo i criteri, le modalità e procedure, stabilite dalle norme regolamentari.

Art. 71 - ISTANZE, INTERROGAZIONI E PETIZIONI



1. Gli organi associativi ed i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, nonché istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.

2. Il regolamento sulla partecipazione dovrà disciplinare i tempi e le forme di proposizione e di risposta, adeguate misure di pubblicità ed ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere effettive tali facoltà dei cittadini.

Art. 72 - PROPOSTE



1. La popolazione esercita l'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di competenza consiliare, per le modifiche statutarie e per l'istituzione di commissioni d'inchiesta. In questo caso la commissione è istituita se la proposta è fatta propria da almeno 1/5 dei consiglieri comunali.

2. L'iniziativa si esercita mediante proposta di almeno il 20% dei cittadini aventi diritto al voto.

3. Il regolamento disciplinerà l'ipotesi di accordo tra il comitato promotore e l'amministrazione comunale, i termini entro cui il consiglio comunale delibera sulla proposta nonché i tempi e le modalità delle proposte, ed i mezzi di controllo di cui dispone il comitato promotore.

Art. 73 - REFERENDUM CONSULTIVO



1. E' indetto referendum consultivo sulle deliberazioni consiliari quando ne facciano richiesta almeno il 20% dei cittadini aventi diritto al voto.

2. Il regolamento deve prevedere forme e modalità del referendum consultivo.

Art. 74 - EFFICACIA DEL REFERENDUM CONSULTIVO



1. Quando l'atto non sia ancora stato eseguito, o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, l'indizione del referendum consultivo ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione.

2. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto al voto; in materia di regolamenti, il referendum è valido se ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto. Il consiglio comunale ne valuta con tempestività il risultato in apposita seduta ai sensi e nei modi previsti dal regolamento sulla partecipazione.

3. Il regolamento prevede i poteri dei consiglieri comunali e del comitato promotore in ordine alla discussione dei risultati.

4. Qualora il consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una delibera contenente ampia e soddisfacente motivazione.

Art. 75 - MATERIE ESCLUSE



1. Non e' ammesso referendum su norme regolamentari inerenti le seguenti materie:

- a) elezioni, nomine, designazioni .revoche o decadenze;
- b) personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- e) funzionamento del consiglio comunale;
- d) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
- e) tributi e tariffe locali;
- f) attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
- g) materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 5 anni.

Art. 76 - COMITATO PROMOTORE



- 1. Il comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.
- 2. Il comitato può concludere accordi con l'amministrazione sul contenuto delle norme sottoposte a referendum. Quando l'accordo sia stato raggiunto il referendum non avrà luogo.
- 3. Nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento, il comune può modificare con espliciti provvedimenti le norma sottoposte a referendum nel senso indicato dalla richiesta popolare.
- 4. Il regolamento determina la composizione ed i poteri del comitato dei garanti del referendum.

Art. 77 - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA'



- 1. Precedentemente alla raccolta delle firme per la promozione del referendum, il testo dei quesiti viene sottoposto al comitato dei garanti previsto nel regolamento sulla partecipazione che ne valuta la legittimità alla luce dei criteri indicati dall'art. 74 e nel regolamento.
- 2. Il comitato promotore deve essere udito qualora i garanti intendano esprimere giudizio negativo sulla proposta di referendum. Si può procedere alla raccolta delle firme solo in seguito a parere positivo dei garanti.

Art. 78 - TUTELA CIVICA



- 1. Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga leso da un provvedimento degli organi del comune può proporre memoria scritta al comune stesso richiedendo la modifica, la riforma la revoca o l'annullamento dell'atto.
- 2. Entro quindici giorni dalla ricezione della memoria il collegio, di cui al successivo comma, sentito l'interessato, se lo stesso ne faccia richiesta, propone all'organo che ha emanato il provvedimento la conferma o l'esercizio del potere di autotutela. L'organo competente e' obbligato all'emanazione del provvedimento, che può discostarsi dalla proposta con adeguata motivazione.
- 3. Il collegio è composto da due consiglieri nominati dal consiglio, di cui uno di minoranza, e dal segretario comunale.
- 4. La presidenza del collegio e' tenuta per turni trimestrali dai membri del collegio stesso.
- 5. Il regolamento sulla partecipazione disciplina i criteri e le procedure di ricorso al collegio ed il funzionamento dello stesso.

6. Alle udienze possono essere sentiti i cittadini perché svolgano anche oralmente istanze e petizioni. Il collegio comunicherà nel corso della medesima udienza quelle di cui intende tener conto attivando propri poteri di iniziativa.

7. Alle udienze i cittadini possono farsi assistere da un legale.

Art. 79 - DIFENSORE CIVICO

1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini e a garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'accesso alla amministrazione comunale, nonché il suo buon andamento, può essere istituito l'ufficio del difensore civico comunale.

2. Il difensore civico è nominato, dal consiglio comunale con una maggioranza di 3/5 dei componenti all'interno di una rosa di tre candidati indicati dalle associazioni di difesa dei consumatori, dal movimento del volontariato e dall'associazionismo.

3. Il regolamento sulla Partecipazione definisce i casi di ineleggibilità ed incompatibilità. Il mandato ha una durata di quattro anni, indipendentemente dalla durata della legislatura; non si può essere nominati più di due volte.

Art. 80 - MEZZI E PREROGATIVE

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, corredati da attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il difensore civico assolve le proprie funzioni con probità, onestà, indipendenza imparzialità ed adeguata preparazione giuridica.

3. Il regolamento sulla partecipazione dovrà prevedere apposite norme per garantire l'indipendenza e l'autonomia del difensore civico nonché i criteri per la determinazione dell'indennità di carica.

4. Dovrà altresì prevedere le cause di decadenza dall'ufficio, i poteri e le attribuzioni nonché le modalità di risoluzione dei conflitti con l'amministrazione.

Art. 81 - FUNZIONI

1. Il difensore civico riceve e formalizza le proteste dei cittadini singoli o associati in ordine ai ritardi, alle negligenze e ad ogni altro disservizio imputabile alla struttura o abuso commesso dai dipendenti comunali e dagli organi dell'ente.

2. Il difensore civico ha competenza sulle attività di tutte le unità comunali nonché sulle aziende, le istituzioni e gli enti dipendenti o in genere sottoposti al controllo o alla vigilanza dell'amministrazione comunale.

Art. 82 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.

CAPO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE



Art. 83 - TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Il Consiglio comunale delibera i regolamenti previsti dal presente statuto entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto con esso compatibili.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto il consiglio comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattare al nuovo ordinamento comunale.

Art. 84



1. Le modificazioni apportate allo Statuto Comunale ai sensi del capo II della Legge 25 marzo 1993 n. 81 si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della stessa Legge.